

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2422 del 13/05/2022
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO DAL TORRENTE SCOLTENNA IN LOCALITA' VAGLIE, COMUNE DI FIUMALBO (MO). DITTA: RIO-FIN. PRATICA: MO13A0002
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2552 del 12/05/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici MAGGIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la D.G.R. n. 1622/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico;
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";

- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana";
- la d.G.R. n. 1781 del 2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021".
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico"
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

DATO ATTO che:

- con determinazione nr. n° 7132 del 29/04/2016 è stata assentita a Biondi Maurizio soc. individuale la concessione a derivare acqua pubblica superficiale, ad uso idroelettrico, dal torrente Scoltenna in Comune di Fiumalbo (MO) con portata media pari a l/s 772 e portata massima pari a l/s 2000 per la produzione, con un salto di 4,05 m, di energia elettrica per una potenza media di concessione pari a 30,65 kW;
- con DET-AMB-2016-4063 del 21/10/2016 è stato assentito il cambio di titolarità della concessione in favore della ditta Biondi Energia srl;
- con DET-AMB-2017-5750 del 26/10/2017 sono state recepite le varianti relative al progetto, come risultanti dalla procedura abilitativa semplificata di cui al verbale conclusivo del 09/10/2017 (pratica PAS nr. 01/PAS/2017 del Comune di Fiumalbo);
- con DET-AMB-2018-2570 del 23/05/2018 (e successiva rettifica DET-AMB-2018-2682 del 29/05/2018) è stato assentito il cambio di titolarità della concessione in favore della ditta Vaccari e Bosi S.R.L.;

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2022/0013048 del 27/01/2022 presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la ditta Rio-Fin S.r.l., c.f. 01685770362, ha richiesto il cambio di titolarità della concessione (cod. pratica MO13A0002), a seguito dell'atto di scissione parziale della ditta "Vaccari e Bosi S.r.l." nella società beneficiaria preesistente "Rio-Fin S.r.l." (Atto registrato a Modena il 28/12/2021 al n. 39281 1T);
- Vaccari e Bosi S.r.l., c.f. 00360820369, ha costituito in data 22/05/2018 un deposito cauzionale pari a 1.169,05 euro sul conto corrente IBAN: IT94H0760102400001018766103;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;
- l'atto di scissione parziale della ditta Vaccari e Bosi S.r.l. riporta, all'art. 4, che *"Le indicate società autorizzano ogni persona, ente, ufficio pubblico e privato, società, nonché le banche ed istituti di credito ad intestare alla società "Rio-Fin S.r.l." già esistente, qualsiasi documento, conto corrente attivo e passivo, deposito, autorizzazioni e concessioni, titoli, polizze e contratti inerenti gli indicati elementi patrimoniali alla stessa società attribuiti e di cui era titolare la società scissa "Vaccari e Bosi S.r.l."; il tutto dietro semplice presentazione di questo atto e senza bisogno di ulteriori consensi"*.

RITENUTO di mantenere il deflusso minimo vitale (DMV) pari a l/s 250 fissato dalla det. 7132 del 29/04/2016;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 11/05/2022 la somma pari a 339,61 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito dalla ditta Vaccari e Bosi S.r.l. - che viene mantenuto in favore della ditta Rio-Fin S.r.l. sulla base di quanto indicato all'art. 4 dell'atto di scissione parziale - in data 22/05/2018, nella misura di 1.169,05 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al cambio di titolarità della concessione cod. pratica MO13A0002;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Rio-Fin S.r.l., c.f. 01685770362, il cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale ad uso idroelettrico, dal torrente Scoltenna in Comune di Fiumalbo (MO), loc. Vaglie, con scadenza al 31/12/2027, assentita a Vaccari e Bosi S.r.l. con det. 2570 del 23/05/2018, (cod. pratica MO13A0002) come dalle tavole e relazioni risultanti dalla procedura abilitativa semplificata riportate nell'atto DET-AMB-2017-5750 del 26/10/2017, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante bocca di presa in dx idraulica di dimensioni massime pari 3.60 x 1.90 m, immediatamente a monte della briglia esistente, ubicata in Comune di Fiumalbo (MO), su terreno censito al foglio 13 mappale 369, coordinate UTM-RER X: 631725 Y 893743;
 - callone di pulizia posizionato sul paramento della briglia, presidiato da apposita paratoia;
 - locale centrale che ospita i quadri di potenza, controllo e protezione, nonché il generatore, realizzato al di sopra della vasca sghiaiatrice;

- turbina a coclea che scarica le portate turbinare all'interno di una vasca di calma posta a valle della coclea stessa con la funzione di mantenere un controbattente sull'ultima spira della macchina; attraverso una soglia sfiorante lunga complessivamente circa 6.00 m, le portate vengono poi rilasciate immediatamente a valle del sistema di briglia e controbriglia, alle coordinate UTM-RER X: 631744 Y 893784.
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - portata massima di esercizio pari a 2000 l/s; portata media pari a 772 l/s;
 - salto idraulico pari a 4,05 metri;
 - l'impianto si configura come "puntuale", in quanto è sotteso il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento;
 - potenza nominale di concessione pari a 30,65 kW;
 - potenza installata pari a 90 kW;
 - produzione di energia attesa pari a 268.494 kW/h su base annua;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 250 l/s;
2. di confermare la scadenza del titolo fissata al 31 dicembre 2027, come da det. 7132 del 29/04/2016;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 11/05/2022;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 1508,66 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1508,66 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna ai fini della ricongiunzione, in favore della ditta Rio-Fin S.r.l., del deposito cauzionale versato da Vaccari e Bosi S.r.l.;

7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Rio-Fin S.r.l., c.f. 01685770362 (cod. pratica MO13A0002).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Prelievo esercitato mediante bocca di presa in dx idraulica di dimensioni massime pari 3.60 x 1.90 m, immediatamente a monte della briglia esistente, ubicata in Comune di Fiumalbo (MO), su terreno censito al foglio 13 mappale 369, coordinate UTM-RER X: 631725 Y 893743:
2. Callone di pulizia posizionato sul paramento della briglia, presidiato da apposita paratoia;
3. Locale centrale che ospita i quadri di potenza, controllo e protezione, nonché il generatore, realizzato al di sopra della vasca sghiaiatrice;
4. Turbina a coclea che scarica le portate turbinate all'interno di una vasca di calma posta a valle della coclea stessa con la funzione di mantenere un controbattente sull'ultima spira della macchina; attraverso una soglia sfiorante lunga complessivamente circa 6.00 m, le portate vengono poi rilasciate immediatamente a valle del sistema di briglia e controbriglia, alle coordinate UTM-RER X: 631744 Y 893784.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di KW 30,65 per un salto nominale di m. 4,05.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella portata media uguale a 772 l/s e nella portata massima di 2000 l/s.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione per l'anno 2022,

pari a 1508,66 euro, risultante dalla somma dei seguenti importi:

- a. per l'uso della risorsa idrica 457,16 euro;
 - b. per l'occupazione delle aree demaniali 1051,50 euro;
2. Il pagamento del canone deve avvenire con PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
 3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1508,66 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** - E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a l/s 2250, mediante il naturale andamento della gaveta della traversa che presenta un punto centrale a quota 919.90 mslm, naturalmente depresso di circa 10 cm rispetto al pelo libero individuato come set point di impianto a 920 mslm.
2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario deve mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata derivata, del volume di acqua derivata, nonché di quella lasciata defluire (o in alternativa delle portate in arrivo). I dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzi una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 -OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI

Si riconfermano gli obblighi, le prescrizioni e le condizioni particolari riportate nel disciplinare della concessione originaria, parte integrante della det. n° 7132 del 29/04/2016.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.